

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

3^a COMMISSIONE

(Affari esteri)

MARTEDÌ 17 MARZO 1959

(2^a Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente PICCIONI

INDICE

Disegno di legge:

« Autorizzazione al Ministero degli affari esteri a rimborsare all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato l'onere derivante dalla concessione della tariffa n. 6 ai connazionali che rimpatriano temporaneamente » (297) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE Pag. 5, 6
SANTERO, relatore 6

La seduta è aperta alle ore 17.15.

Sono presenti i senatori: Berti, Bosco, Ceschi, Cianca, Cingolani, Fenoaltea, Ferretti, Greco, Lussu, Messeri, Micara, Molè, Pastore, Pellegrini, Piccioni e Santero.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Spano è sostituito dal senatore Valenzi.

Intervengono i Sottosegretari di Stato per gli affari esteri Folchi e De Martino.

SANTERO, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Autorizzazione al Ministero degli affari esteri a rimborsare all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato l'onere derivante dalla concessione della tariffa n. 6 ai connazionali che rimpatriano temporaneamente » (297) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione al Ministero degli affari esteri a rimborsare all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato l'onere derivante dalla concessione della tariffa n. 6 ai connazionali che rimpatriano temporaneamente », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

3^a COMMISSIONE (Affari esteri)2^a SEDUTA (17 marzo 1959)

SANTERO, *relatore*. Onorevoli senatori, questo disegno di legge ha per scopo di autorizzare il Ministero degli affari esteri a rimborsare all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato l'onere derivante dalla concessione della tariffa n. 6 (riduzione del 50 per cento) ai connazionali che rimpatriano temporaneamente.

Nel 1949 è stata abolita la concessione speciale XII che prevedeva la riduzione del 50 per cento per viaggi in 3^a e 2^a classe, limitatamente a tre viaggi di venuta e tre di ritorno all'anno, ad italiani che dopo due anni di residenza all'estero rientravano in Patria temporaneamente.

È facile comprendere che per i nostri emigrati più poveri, che si trovano per ragioni di lavoro nei vicini Paesi europei, il provvedimento veniva praticamente a precludere o a limitare di molto la possibilità di visitare i propri congiunti, specie per gli emigrati dell'Italia meridionale.

Con questo disegno di legge s'intende porre rimedio a tale situazione, concedendo per questi viaggi la riduzione del 50 per cento (tariffa n. 6) e autorizzando il Ministero degli affari esteri a rimborsare all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato l'onere derivante dalla concessione medesima. I limiti e le modalità della concessione saranno disposti con decreto del Ministro dei trasporti di concerto col Ministro del tesoro. Pare che si intenda accordare la riduzione del 50 per cento sul prezzo del biglietto di 2^a classe limitatamente ad un viaggio all'anno di venuta e ritorno agli emigrati da almeno un anno.

Per questa concessione si prevede un onere di 40 milioni per l'esercizio 1958-59; ad esso si farà fronte con riduzione di 30 milioni sullo stanziamento del capitolo 20 (indennità e rimborso delle spese di trasporto per le missioni all'estero - 240 milioni) e con riduzione di 10 milioni sullo stanziamento del capitolo 61 (viaggi in corriera e trasporti da e per l'estero - 250 milioni).

Questo disegno di legge, già approvato dalla Commissione della Camera dei depu-

tati, non è, come abbiamo visto, di peso al bilancio e soddisfa ad un'esigenza umana e sociale evidente; pertanto ritengo opportuno di invitare la Commissione ad approvarlo.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Il Ministero degli affari esteri è autorizzato a rimborsare all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato l'onere derivante dalla concessione della tariffa n. 6 a favore dei connazionali che rimpatriano temporaneamente.

La concessione sarà disposta con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro, in base alla facoltà prevista dall'articolo 3 del regio decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1948, relativo alle condizioni e tariffe per il trasporto delle persone sulle Ferrovie dello Stato, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 911.

(È approvato).

Art. 2.

All'onere di lire 40 milioni derivante dall'attuazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1958-59 si farà fronte per 30 milioni e 10 milioni rispettivamente con riduzione degli stanziamenti dei capitoli numeri 20 e 61 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio medesimo.

Il Ministro del tesoro provvederà con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

3^a COMMISSIONE (Affari esteri)

2^a SEDUTA (17 marzo 1959)

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 17,25.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari